

**ANTITERRORISMO, ANTISOMMOSSA, ANTICRIMINE VIOLENTO:
CENTRO STUDI E DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CIVILE E PERSONALE**

CON CODICE FISCALE N. 94280730485 E SEDE LEGALE IN FIRENZE
CON GLI ADEGUAMENTI PREVISTI DALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017

(IN VIGORE DAL 1^ GIUGNO 2023)

DENOMINAZIONE.

ARTICOLO 1. È rifondata in Ente ad Alta Qualificazione con Personalità Giuridica con gli adeguamenti previsti dall'Art. 12 del Decreto Legislativo N. 117/2017 quale organizzazione scientifica, formativa ed operativa (apartitica, aconfessionale e apolitica), scadente il 21/12/2050 tacitamente rinnovabile perseguente finalità di utilità sociale senza scopo di lucro, l'Associazione denominata «Antiterrorismo, Antisommosa, Anticrimine Violento: Centro Studi e di Formazione sulla Sicurezza Civile e Personale» identificata dal Codice Fiscale 94280730485 e, nel presente Statuto, Ente Originario. Il nuovo Ente a cui il presente Statuto si riferisce avrà la stessa denominazione dell'Ente Originario, la denominazione abbreviata 'Emercrim' ovvero, negli articoli che seguono, Ente Rifondato o più semplicemente Ente. Tutte le disposizioni, le deliberazioni, le normative interne e quant'altro facente capo all'Ente Originario si intendono non operative e non vincolanti per l'Ente Rifondato.

FINALITÀ PRIMARIE ISTITUZIONALI.

ARTICOLO 2. L'Ente, in via principale, persegue le seguenti attività di interesse generale: 1. lo studio, la ricerca, la formazione e l'operatività sui temi (e sulle loro declinazioni ed aspetti) della denominazione stessa dell'Ente; 2. la formazione e l'impiego di operatori di Protezione Civile operanti sia in tempo di pace che di conflitto armato (soprattutto, Psicoterapeuti, Psichiatri, Psicologi Sociali, Medici di Pronto Soccorso e dell'Emergenza Sanitaria, Giornalisti Scientifici e Inviati Speciali, Ingegneri Informatici, Specialisti Criminologi e Criminalisti, Bioeticisti, Esperti in Governance, Intelligence, Technology, Security e Survival Urbano, Pedagogisti e Formatori dell'Emergenza, Ricercatori Scientifici) specializzati, nelle loro aree di competenza, nel supporto, nel sostegno, nel soccorso, nella formazione, nella consulenza in tutte le condizioni di crisi e di urgenza (quali Emergenze Sanitarie e Sociali da catastrofi naturali o artificiali, attacchi terroristici, conflitti armati, ribellismi sociali, crimini violenti e da ogni fatto od evento comportante grave disagio fisico e psicologico alla persona, al gruppo e alla collettività); 3. la formazione e l'impiego di personale sanitario (in particolare Psicoterapeuti) per il miglioramento della comunicazione medico-paziente e/o medico-personale sanitario/paziente con particolare riferimento alle terapie sub intensive, intensive e pre-operatorie in genere; 4. la pubblicazione delle Riviste Scientifiche 'URGENCY - INTERNATIONAL JOURNAL OF RESCUE AND DEFENSE SCIENCES' (quale organo ufficiale di divulgazione della sua missione, dei suoi studi, delle sue ricerche, dei suoi impieghi in operatività e degli eventi scientifici e culturali nel merito organizzati) e 'RANGE - INTERNATIONAL JOURNAL OF BASAL THEMES (quale organo ufficiale accogliente studi e ricerche nei settori basali del sapere scientifico e culturale) da qui in avanti 'Riviste'; 5. con le stesse finalità e contenuti delle Riviste, la gestione di una WEBTV denominata EMERCRIM-TV; 6. la diffusione di una nuova pedagogia centrata sugli atteggiamenti e sui comportamenti utili alla difesa personale e al soccorso specificatamente nei casi di attacco terroristico, bellico, da ribellismo sociale, da azione criminale violenta, in tutte le loro forme ed operatività; 7. il proporre agli organi istituzionali, governativi, nazionali e internazionali suggerimenti, scelte, consulenze, pareri e interventi coerenti con i precedenti punti, con particolare riferimento alle misure utili per prevenire, fronteggiare e contrastare le emergenze indicate ai punti 1, 2 e 3.

FINALITÀ SECONDARIE STRUMENTALI.

ARTICOLO 3. L'Ente potrà in via subordinata e strumentale: 1. riunire gli studiosi di ogni nazionalità che, nell'ambito delle proprie discipline, sono interessati allo studio, alla ricerca e all'operatività sui temi del terrorismo, degli attacchi bellici, del ribellismo sociale, del crimine violento, della sicurezza civile e personale, della comunicazione medico-paziente, della bioetica e dell'emergenza da catastrofi naturali o artificiali in generale e delle materie connesse oltre a quelli propri della Riviste in tutti i relativi ambiti disciplinari; 2. promuovere studi e ricerche, teoriche e sperimentali negli stessi ambiti; 3. promuovere sugli stessi temi incontri, simposi, seminari, tavole rotonde, convegni, congressi, *workshop*; 4. organizzare su tali temi percorsi formativi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, di ricerca, tecnico-giuridico-peritali anche in convenzione o in collaborazione con Enti, di diritto pubblico o privato, nazionali o internazionali; 5. tenere contatti per collaborazioni e convenzioni con Università, Istituti, Enti Territoriali, Associazioni in Italia e all'estero; 6. organizzarsi come centro di accoglimento per tirocinanti nelle discipline afferenti; 7. divenire Ente Gestore di Scuole e Istituti organizzanti, sui temi indicati, percorsi formativi (anche corsi di laurea - attraverso l'istituzione di Università private da abilitarsi presso il Miur - in psicologia, criminologia, bioetica, politologia, sicurezza, dirigenza politica, strategia militare, antiterrorismo, tecniche di investigazione, criminalistica, difesa personale, *security* e *survival*) ovvero di una Scuola di Psicoterapia (da abilitarsi presso il Miur) con modello teorico di riferimento particolarmente idoneo (come quello ipnologico cognitivo) al supporto, al sostegno e al soccorso psicologico d'urgenza (per emergenze sanitarie, da catastrofi naturali o artificiali, da attacchi terroristici, da attacchi bellici, da ribellismi sociali, da crimini violenti) ovvero al trattamento del *Post Traumatic Stress Disorder*; 8. divenire Agenzia Formativa Territoriale o Provider ECM per le discipline afferenti agli obiettivi istituzionali dell'Ente e della Riviste; 9. promuovere, sponsorizzare, patrocinare, pubblicizzare le attività degli Associati comprese opere librarie ed articoli scientifici; 10. organizzare e gestire stage professionalizzanti per gli aderenti quando discenti ai corsi promossi o gestiti dall'Ente; 11. promuovere studi e ricerche nel settore della bioetica e della neurobioetica afferentemente le materie e le discipline connesse con gli obiettivi istituzionali e secondari dell'Ente; 12. promuovere studi e ricerche nel settore del giornalismo scientifico, in condizioni critiche, specializzato nei temi propri e nelle finalità dell'Ente e della Riviste; 13. costituirsi in centro studi e ricerche criminologiche sul terrorismo e sui fenomeni connessi (quali la radicalizzazione jihadista); 14. costituirsi in Ente di Ricerca da accreditarsi come Ente e come gestore di Corsi di formazione di alta qualificazione presso il Miur.

FINALITÀ PER IL SOSTEGNO ECONOMICO.

ARTICOLO 4. L'Ente e le sue componenti operative (tra le altre, le Riviste, il Centro Studi e di Ricerca, la Scuola di Psicoterapia, il Centro di Formazione, la EMERCRIM-TV, il Centro Operativo per le attività di Protezione Civile) ed ogni altro organo o componente nel tempo costituente il complessivo organigramma di linee e di staff, anche attraverso sollecitazioni al pubblico o ai singoli, allo scopo di finanziare le proprie finalità istituzionali, strumentali o secondarie, possono: 1. raccogliere fondi attraverso lasciti, donazioni, sponsorizzazioni, contributi senza corrispettivo; 2. richiedere contributi a Enti Privati, Pubblici, Comunitari, Internazionali destinati alla formazione, allo studio, alla ricerca e alla divulgazione scientifica nei settori di interesse dell'Ente e delle sue componenti operative; 3. convenzionarsi con Enti Privati, Pubblici, Comunitari, Internazionali per ottenere contributi, rimborsi spese, sostegno economico per lo svolgimento della loro opera di utilità sociale; 4. richiedere le quote sociali degli Aderenti; 5. ottenere sostegno economico attraverso la cessione di beni od erogazione di servizi di modico valore; 6. Accedere ai fondi nazionali e comunitari per la ricerca e la formazione scientifica. Tutte le suddette entrate finanziarie confluiranno in un unico bilancio dell'Ente diviso per sezioni operative o centri di costo.

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ.

ARTICOLO 5. Le suddette finalità, assunte le eventuali necessarie autorizzazioni o iscrizioni, potranno essere conseguiti dall'Ente e dai suoi organi operativi autonomamente oppure in collaborazione, in convenzione o in dipendenza (sovra o sotto ordinata) con altri soggetti fisici o giuridici, istituzionali o non, territoriali o non, riconosciuti o non, di diritto pubblico o di diritto privato, privatistici o pubblicistici, nazionali od esteri, con o senza finalità di lucro, con o senza finalità sociali, nei modi che saranno, di volta in volta, ritenuti più idonei dall'Organo Amministrativo (da qui in avanti O.A.). Saranno a tal fine possibili affiliazioni, accreditamenti, partenariati, lettere di intenti, stipula di atti giuridici a titolo oneroso o gratuito a tempo determinato o indeterminato per la cessione o l'utilizzo di beni mobili e immobili, registrati o meno, servizi, marchi e quant'altro necessario per le finalità primarie e secondarie dell'Ente e delle sue componenti operative.

SEDE.

ARTICOLO 6. L'Ente (e le sue componenti operative) hanno sede legale nel Comune di Firenze presso la Stazione Server Automatica attualmente nel patrimonio del 'Trust Archivio Firenze' (identificato dal Codice Fiscale 94187380483). Le variazioni di indirizzo della Sede Legale all'interno del Comune di Firenze non costituiscono modificazioni dello Statuto. Le spese afferenti alla suddetta Sede Legale (quali le utenze relative ad energia elettrica, acqua, gas, telefono, internet, imposte e tasse - come rimborsi spese IMU e TARI -, spese condominiali, spese di ristrutturazione e adeguamento, mobili e arredi, apparecchiature, strumenti e quant'altro utile alle finalità primarie e secondarie dell'Ente e dei suoi rami operativi) sono a carico dell'Ente stesso. L'Ente potrà dotarsi di sedi operative, sia in Italia che all'Estero, per il perseguimento delle sue finalità primarie e secondarie; così per il Centro Studi, il Centro di Formazione, le Riviste, la EMERCRIM-TV, la Scuola di Psicoterapia, il Centro di Ricerca, il Centro Operativo di Protezione Civile; tali sedi saranno indicate nei libri sociali dell'Ente nei modi e nei termini stabiliti dall'O.A.

LIBRI SOCIALI.

ARTICOLO 7. I libri sociali dell'Ente (della Assemblea degli Associati, dell'O.A., degli Organi di Controllo e di Revisione, dei Bilanci e dell'Inventario e di ogni altro necessario per il corretto, regolare e legale funzionamento dell'Ente e dei suoi rami operativi) possono essere sostituiti da un unico libro sociale ove verbalizzare, registrare e riportare ogni dato, fatto, atto, evento, provvedimento, resoconto, rapporto o documento (fiscale, amministrativo, contabile, finanziario, economico od operativo) riguardante in modo rilevante l'Ente e i suoi rami operativi ovvero in quanto prescritto dalla Legge. Il suddetto libro, composto (inizialmente) da 100 (cento) facciate su 25 (venticinque) fogli rilegati a libro, con facciate numerate progressivamente dalla numero 1 (uno) alla numero 100 (cento) e unite dai timbri di congiunzione tra i fogli, è inizialmente vidimato, pagina per pagina, dal sigillo di un Notaio. Al completamento del suddetto libro sarà cura dell'O.A. attivarne un secondo con numerazione progressiva da 101 (centouno) a 200 (duecento) - sempre inizialmente vidimato pagina per pagina mediante sigillo di un Notaio - e così di seguito. Nel suddetto libro potranno essere inseriti documenti applicati sulle pagine ma timbrati e firmati ai quattro lati in congiunzione con la sottostante pagina. Salvo diversa disposizione dell'O.A. è consentita la continuazione dell'utilizzo del libro sociale unico dell'Ente Originario (avente le stesse caratteristiche di quello sopra descritto) ma - solo per questo libro - a partire dall'ultima pagina in senso inverso fino al raggiungimento delle pagine già compilate dall'Ente Originario.

BANDI DI CONCORSO.

ARTICOLO 8. È concesso all'O.A. bandire concorsi aperti anche ai non aderenti finalizzati ad implementare le conoscenze scientifiche dell'Ente e dei suoi rami operativi o per migliorare le funzioni operative e formative. L'O.A. determinerà anno per anno le modalità e i tempi per la partecipazione ai suddetti concorsi (ad esempio, per la pubblicazione sulle Riviste di Tesi di laurea, di Specialità o di Dottorato, per diventare formatori interni, per elaborare progetti di ricerca) nonché il numero dei vincitori, i criteri di selezione e i requisiti di ammissione. I concorsi saranno attivati con un minimo di cinque partecipanti. All'atto dell'iscrizione al concorso i partecipanti devono autorizzare la pubblicazione delle graduatorie sul portale istituzionale dell'Ente. Tutti i concorsi prevedono il giudizio inappellabile delle rispettive Commissioni Valutatrici (nominate dall'O.A.) e tale disposto dovrà comparire nel bando. Altre disposizioni del regolamento dei concorsi saranno determinate caso per caso dall'O.A.

FORMAZIONE RESIDENZIALE.

ARTICOLO 9. La formazione residenziale nei temi propri dell'Ente della Riviste, salvo diversa deliberazione dell'O.A. per singoli e specifici casi, avviene su richiesta formale da parte del responsabile del gruppo, del reparto, del centro, del comitato o della direzione nazionale, regionale o locale afferente un ente pubblico o privato (in quest'ultimo caso con riconoscimento giuridico come ente di Protezione Civile ovvero iscritto in albi regionali o prefettizi - come la C.R.I., il S.M.O.M, le Associazioni di Protezione Civile, compresi gli Istituti di Vigilanza Privata e le Associazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. -) da effettuarsi via email specificando (con almeno due mesi di anticipo - per la richiesta del Nulla Osta da parte dei docenti istituzionali -): le generalità dell'ente e del responsabile richiedente; la sede (se disponibile) per i corsi indicando le dotazioni audio video della stessa e gli spazi - all'aperto e al coperto - per le eventuali simulate; i giorni e gli orari; le caratteristiche di studio, di esperienza e di impiego dei partecipanti; il numero previsto dei partecipanti (che non può essere inferiore alle cinquanta unità); la richiesta (o meno) delle prove di valutazione (da riportare nell'attestato); la tipologia del corso o dei corsi tenuto conto che in caso di corsi su più livelli possono frequentare un corso di livello superiore solo coloro che hanno effettuato quello di livello immediatamente inferiore).

CONTO CORRENTE SOCIALE.

ARTICOLO 10. Salvo diversa disposizione dell'O.A., L'Ente potrà avvalersi, quale unico strumento per regolare ogni tipo di entrata o di uscita finanziaria riferita o riferibile all'Ente e ai suoi rami operativi, del servizio finanziario delle carte aziendali con IBAN erogato da Istituti come la 'Soldo Financial Services Ireland DAC' intestato a 'Emercrim'. Tale strumento, al fine di rendere trasparente e legale la tracciabilità di ogni entrata o uscita riferita o riferibile all'Ente, se la relativa contabilità dei resoconti bancari periodici lo consente, può essere impiegato, nel resoconto di fine anno, come bilancio finanziario dell'Ente e dei suoi rami operativi (col riporto degli estratti nei Libri Sociali o nel Libro Sociale nei modi previsti all'Articolo sub 7). Salvo diversa disposizione dell'O.A., è consentita la continuazione dell'utilizzo dello stesso conto corrente dell'Organo Originario (avente le stesse caratteristiche di quello sopra descritto). In tal caso sarà cura dell'O.A. riportare sui Libri Sociali o sul Libro Sociale di cui all'Articolo sub 7 l'estratto della contabile generale del suddetto conto al giorno della rifondazione dell'Ente Originario. È concesso al Legale Rappresentante dell'Ente bonificare tale conto a titolo personale per eventuali pagamenti contingentemente non eseguibili per carenza di fondi. Tali contribuzioni sono a titolo non oneroso e non rimborsabili dall'Ente.

ADERENTI.

ARTICOLO 11. Si intendono Aderenti dell'Ente coloro che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, ne rappresentano la base umana, culturale ed operativa. Essi collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi dell'Ente e dei suoi rami operativi. Sono aderenti i fondatori dell'Ente Rifondato e coloro che successivamente verranno ammessi a farne parte con deliberazione dell'O.A. Chi desidera diventare Aderente dell'Ente (in una delle tipologie operative indicate al successivo Articolo 19) deve chiedere (dopo aver accertato il possesso dei requisiti di ingresso per ciascuna tipologia) il modulo per l'iscrizione all'Ente che sarà spedito (via posta ordinaria) all'indirizzo indicato dall'interessato e che dovrà ritornare (per posta) all'Ente comprensivo dei dati e dei documenti richiesti. L'O.A. (dopo l'iniziale sommaria verifica del possesso dei requisiti di accesso) si pronuncia con delibera da trascrivere sul libro degli aderenti o sul libro sociale di cui all'Articolo sub 7 entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni all'interessato, la domanda si considera rigettata. In caso di accettazione l'aderente viene iscritto nel libro degli Aderenti ovvero nel libro di cui all'Art. sub 7 in una delle tipologie operative indicate al successivo Articolo 19. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto dell'istanza può chiedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea degli Aderenti alla prima adunanza.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO.

ARTICOLO 12. Solo agli Aderenti che svolgono non sporadicamente attività operative presso l'Ente e i suoi rami funzionali sono concesse gratuitamente tessere identificative (formato card, anche con autentica notarile della foto) con indicata la funzione svolta o il ruolo di appartenenza. Ogni anno l'Ente può emettere le suddette card (in un numero massimo di due salvo diversa disposizione dell'O.A.) anche per gli Aderenti: non operativi presso l'Ente ma appartenenti ad una delle categorie professionali determinate anno per anno dall'O.A.; iscritti agli Albi Professionali interni dell'Ente; vincitori dei concorsi promossi dall'Ente; appartenenti ad ulteriori categorie stabilite annualmente dall'O.A. che determinerà anche le modalità per l'ottenimento delle tessere; agli aderenti 'operatori' (come da successivo Art. 19). È facoltà dell'O.A. (in presenza dei requisiti sopra indicati) emettere le tessere anche in numero superiore a quello previsto annualmente incaricando ed autorizzando una ditta esterna per l'elaborazione e la stampa delle stesse; in tal caso le tessere non saranno fornite gratuitamente ma (salvo i requisiti di cui sopra) dalla stessa ditta incaricata e autorizzata, direttamente fatturate al richiedente. Il fronte di tutte le card emesse (gratuitamente e a carico dei richiedenti) sarà riportato nei libri o nel libro sociale di cui all'Articolo sub 7. Tutte le tessere emesse hanno validità annuale, non comportano il tacito rinnovo, sono di proprietà dell'Ente e concesse in comodato gratuito al titolare delle stesse. Tali disposizioni devono essere riportate nel modulo di richiesta della tessera (elaborato di anno in anno dall'O.A.) che deve essere firmato per presa visione dal richiedente. Il numero identificativo progressivo della tessera è unico per tutte le tipologie sopra indicate (aderenti operativi e non, vincitori di concorso, iscritti agli albi interni, appartenenti alle categorie professionali indicate di anno in anno dall'O.A.).

QUOTA ASSOCIATIVA.

ARTICOLO 13. Ad esclusione degli Aderenti Fondatori, ogni Aderente è obbligato al pagamento di una quota Associativa annuale con scadenza uniforme al 31/12 di ogni anno. L'importo della quota Associativa è determinato annualmente dall'O.A. per ogni categoria operativa di appartenenza, può variare di anno in anno ovvero essere tacitamente confermata in assenza di espressa delibera dell'O.A. entro il mese di dicembre. In particolare la quota sociale è differenziata per gli Aderenti frequentanti la Scuola di Psicoterapia da abilitarsi o abilitata dal Miur (e comunque per tutti gli Aderenti frequentatori dei percorsi formativi promossi e organizzati dall'Ente o dai suoi rami operativi) come da Articolo sub. 3. Il non pagamento della quota associativa entro il mese di aprile per l'anno in corso comporta l'automatica decadenza dell'Aderente dall'Ente senza obbligo di preventiva notifica della scadenza da parte dell'O.A. e senza obbligo per lo stesso O.A. di notificare ai già aderenti la decadenza, salvo diverse disposizioni volta per volta espresse dall'O.A. per casi o condizioni particolari o eccezionali.

VOLONTARISMO DELL'ENTE.

ARTICOLO 14. Per la natura giuridica dell'Ente, tutte le funzioni e le attività svolte dagli Aderenti in nome e per conto dell'Ente e dei suoi rami operativi così come per le sedi periferiche (comprese le funzioni svolte per le cariche sociali negli organi collegiali o monocratici) - salvo gli eventuali rimborsi spese documentati secondo le disposizioni deliberate dall'O.A. - sono svolte in modo personale e gratuito senza fini di lucro anche indiretto. Non sono ammesse deroghe a questo dispositivo salvo la modifica statutaria.

RECESSO DELL'ADERENTE.

ARTICOLO 15. La qualifica di Aderente è a tempo indeterminato, ma l'Aderente può recedere in ogni tempo (anche senza motivazione) dandone comunicazione all'O.A. con qualsiasi modalità purché assicuri la prova dell'avvenuta ricezione della stessa. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota Associativa per l'anno in corso e, salva diversa disposizione dell'O.A., non dà diritto alla ripetizione di quanto già versato.

ESCLUSIONE DELL'ADERENTE.

ARTICOLO 16. Tutti gli Aderenti, compresi gli Aderenti Fondatori, con qualsiasi carica o incarico sociale o funzionale, impiegati in qualsiasi ramo operativo dell'Ente, possono essere esclusi dall'Ente - salvo diverso provvedimento dell'O.A. - per le seguenti ragioni: 1. **per inattività**: tutti gli Aderenti sono esclusi dall'Ente se per sei mesi non svolgono in via autonoma alcuna attività di utilità concreta e sostanziale per l'Ente anche nel caso di non essere impiegati per attività dall'Ente stesso; in tal caso l'Aderente deve farsi parte diligente almeno per proporre iniziative e progetti; 2. **per morosità**: se l'Aderente non provvede al pagamento della quota sociale che gli compete per l'anno in corso entro il mese di aprile (anche in assenza di solleciti da parte dell'Ente); 3. **per dolo o colpa grave**: se, l'Aderente pone in essere atti o condotte eticamente e moralmente dannose per l'immagine sociale e la reputazione dell'Ente, svolge attività operative (non preventivamente autorizzate dall'O.A.) presso altri Enti in concorrenza con quelle dell'Ente, trattiene immotivatamente presso di sé beni dell'Ente, rivela ad altre persone o Enti (concorrenti o meno con l'Ente) informazioni riservate in sé o coperte dal dovere di riservatezza; in tali casi provvede l'O.A. con delibera motivata dopo aver sentito l'Aderente; l'Aderente può richiedere (con comunicazione con prova di consegna) che il provvedimento di esclusione sia sospeso e il giudizio finale rimesso all'Assemblea degli Associati alla prima riunione; 4. **per assenza ingiustificata**: se per quattro volte consecutive l'Aderente non si presenta alle riunioni degli organi collegiali o funzionali convocati a norma di Statuto; se per quattro volte non attua i programmi o i compiti assegnati dall'O.A. entro i tempi prefissati; **per irreperibilità**: la mancata notifica della nuova residenza o dei nuovi numeri telefonici o della email di rintraccio dell'Aderente, entro trenta giorni dal fatto che ha determinato la nuova residenza o i nuovi numeri o la nuova email o la nuova pec è motivo di decadenza d'ufficio dell'Aderente dall'Ente; ciò può essere oggettivato anche dal ritorno all'Ente di una lettera, inviata all'Aderente, con la dicitura «destinatario sconosciuto», «trasferito», «non ritirata» o simili ovvero di una email o di una pec non accettata/respinta dal sistema informatico; per gli Aderenti che risultassero anche temporaneamente irreperibili, il loro domicilio può essere eletto presso l'Ente su delibera motivata dell'O.A. La perdita della qualifica di Aderente, per qualsiasi motivo avvenga, non obbliga gli organi sociali competenti a darne notifica all'interessato ma deve essere trascritta nei libri sociali o nel libro sociale di cui all'Articolo sub 7. Dopo l'esclusione l'Aderente può produrre una nuova istanza di ammissione nell'Ente che dovrà contenere elementi a discarico rispetto alle cause che hanno determinato l'esclusione; in tal caso l'Aderente, sentito dall'O.A., può essere riammesso su delibera motivata dello stesso O.A.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI.

ARTICOLO 17. Gli Aderenti: 1. hanno diritto di partecipare alle riunioni sociali (Assemblee), funzionali od operative dell'Ente e dei suoi rami operativi (o ad avvalersi del diritto di delega) e ad essere iscritti nel libro degli Aderenti (ovvero nel libro di cui all'Art. sub 7) con indicata la carica, la funzione o la categoria di appartenenza; 2. hanno parità di diritti e di doveri (nei confronti dell'Ente e dei loro rami operativi) organizzati secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone; 3. sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni Associative e dell'O.A., fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Ente mediante il pagamento della quota Associativa; 4. hanno diritto alla consultazione dei libri sociali e funzionali dell'Ente e dei suoi rami operativi (ovvero al libro notarile di cui all'Art. sub 7) attraverso istanza diretta all'O.A. il quale ne consentirà l'esame personale presso le sedi dell'Ente con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Ente stesso; 5. devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le lettere di convocazione delle riunioni sociali, comunicazioni funzionali od operative o provvedimenti dell'O.A. che necessitano della prova di consegna.

TITOLI DI STUDIO, TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DEGLI ADERENTI VALUTABILI.

ARTICOLO 18. Salvo deliberazione dell'O.A. per singoli e specifici casi adeguatamente motivati, ai fini dell'ingresso a qualsiasi titolo o per qualsiasi funzione nell'Ente e nei suoi rami operativi ovvero per la partecipazione ai bandi di concorsi o per l'inserimento negli albi professionali interni o per altre circostanze o iniziative promosse dell'O.A., hanno valore preferenziale i seguenti titoli di studio ed esperienze professionali. Per i titoli di studio: le lauree magistrali (o del precedente ordinamento) conseguite presso università italiane o straniere (in quest'ultimo caso munite del riconoscimento di equipollenza rilasciato dagli enti preposti) - non sono riconosciute le lauree emesse dalle Università Popolari-; corsi annuali o biennali di perfezionamento universitari presso le università statali o private (non rientrano in questa categoria i Master universitari di I e di II livello e i corsi di qualificazione o perfezionamento tenuti da Enti Privati non riconosciuti o accreditati al Miur); i diplomi di specialità universitaria, almeno triennale, rilasciati da istituti universitari (con accesso mediante pubblico concorso per titoli e per esami); il PhD o Dottorato conseguito o attribuito sia all'Italia che all'estero (non sono ammesse equipollenze generiche per normative internazionali ma il possesso 'nominativo' del documento che attribuisce o conferisce il PhD); l'iscrizione ad un Ordine o ad un Albo Professionale Istituzionale (non tenuto da Enti Privati o semipubblicistici). Per le esperienze professionali: aver svolto o svolgere la funzione per la quale si chiede l'ingresso nell'Ente in ambito istituzionale pubblico (non presso enti semipubblicistici come la CRI, lo SMOM o gli Istituti di Vigilanza o di Investigazione privata); l'essere o l'essere stato Ufficiale dell'Esercito Italiano (con esclusione del Corpo Militare della CRI e dello SMOM); l'essere o l'essere stato appartenente ad un corpo di polizia, anche municipale (con esclusione degli Istituti di Vigilanza o di Investigazione Privata); essere stato magistrato ordinario od onorario (in quest'ultimo caso per un periodo minimo di servizio continuativo di nove anni); l'aver svolto per non meno di dieci anni continuativi l'attività di CTU o di Perito presso i Tribunali o le CCIAA in una delle discipline coerenti con le finalità dell'Ente. Per le pubblicazioni scientifiche sono preferenziali - ed in alcuni casi obbligatorie - solo quelle munite dell'identificativo DOI.

CATEGORIE DEGLI ADERENTI.

ARTICOLO 19. Gli aderenti dell'Ente sono divisi nelle seguenti categorie. **Fondatori**: sono coloro citati come fondatori nei verbali notarili di rifondazione, ricostituzione, riorganizzazione, trasformazione o adeguamento dell'assetto statutario e organizzativo dell'Ente stesso. **Operatori**: appartengono a questa categoria coloro che, anche temporaneamente, per libera scelta, svolgono attività di utilità sociale in nome e per conto dell'Ente mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale senza fini di lucro anche indiretto, secondo le diverse tipologie di cui al successivo Art. 19. **Studenti**: sono gli ammessi a frequentare la Scuola di Psicoterapia gestita dall'Ente come da Regolamento della stessa Scuola e delle disposizioni normative del Miur ovvero ammessi a frequentare percorsi formativi universitari e non promossi ed organizzati dall'Ente. **Onorari**: sono personalità individuate dall'O.A. in quanto distintesi nei settori di interesse dell'Ente che accettano di far parte di tale categoria ovvero di Aderenti che si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Ente stesso; sono esentati dal pagamento della quota sociale e dalla partecipazione alle riunioni sociali e funzionali dell'Ente e dei suoi rami operativi. In tale categoria è conferibile, da parte dell'O.A. con deliberazione confermativa della Assemblea degli Associati, la carica di Presidente Onorario dell'Ente.

CATEGORIE DEGLI OPERATORI.

ARTICOLO 20. Nell'Ente sono previste le seguenti categorie di operatori in linea con gli obiettivi primari e secondari dell'Ente e dei suoi rami funzionali, con i rispettivi requisiti di ammissione. L'O.A. ha la possibilità di istituire ulteriori tipologie di operatori con i relativi requisiti di ammissione. È facoltà dell'O.A. procedere ad organizzare concorsi per titoli ed esami per l'accesso a particolari figure di operatore altamente professionalizzato o per l'impiego non occasionale ma stabile e continuativo.

1. ESPERTI IN GOVERNANCE, INTELLIGENCE, TECHNOLOGY E SECURITY: trattasi delle discipline privilegiate dalla Rivista 'Urgency' edita dell'Ente: i candidati disponibili ad essere iscritti con tali funzioni hanno il compito di elaborare progetti, fornire consulenze ed essere formatori per gli specifici settori di intervento. Per l'accesso è richiesta la laurea magistrale in Scienze Politiche, Economia e Commercio, Criminologia, Investigazione e Sicurezza, Relazioni Internazionali, Ingegneria Informatica o affini oltre ad un diploma di specialità universitaria di durata almeno triennale in discipline congruenti o in alternativa: un PhD (anche in settori non congruenti) o l'appartenenza a reparti militari o di polizia con incarichi congruenti anche in quiescenza. Il candidato deve inoltre dimostrare di aver svolto per almeno due anni attività professionali coerenti con le suddette discipline.

2. CRIMINOLOGI, CRIMINALISTI, ESPERTI IN CRIMINOLOGIA O IN CRIMINALISTICA: hanno il compito di elaborare progetti e fornire consulenze e conoscenze nell'ambito della criminologia o della criminalistica; per i Criminologi o i Criminalisti è richiesta una Laurea Magistrale e il Diploma di Specialista in Criminologia o in Criminalistica rilasciato da Istituti Universitari (in Italia o all'estero, in quest'ultimo caso con allegato il riconoscimento legale rilasciato dagli organi competenti di equipollenza dell'analogo titolo italiano); in alternativa un Phd in Criminologia o in Criminalistica; in alternativa essere un Magistrato Ordinario in quiescenza od Onorario in servizio o in quiescenza con almeno nove anni di servizio continuativo effettuato nella funzione; per gli Esperti in Criminologia o Criminalistica, il possesso di una Laurea Magistrale e l'aver svolto per almeno sei anni la funzione di Esperto Criminologo (ex Art. 80 O.P.) presso un Istituto di Pena o un UEPE o di Magistrato Onorario (ex Art. 80 O.P.) presso un Tribunale di Sorveglianza o un Tribunale dei Minorenni ovvero Viceprocuratore Onorario per non meno di sei anni consecutivi. Possono accedere a questa categoria anche i titolari della licenza prefettizia per l'investigazione e/o per la vigilanza privata con almeno quindici anni di titolarità.

3. PSICOTERAPEUTI DELL'EMERGENZA SANITARIA: sono impiegati per il sostegno psicologico nelle emergenze sanitarie nel post attacco terroristico, nel post ribellismo sociale, nel supporto al PTSD o nel post catastrofe naturale o artificiale, per lo più operanti secondo il modello ipnologico cognitivo della Scuola Quadriennale di Ipnoterapia Cognitiva di cui l'Ente è gestore. Possono svolgere anche: attività di triage psicologico secondo i criteri previsti per gli interventi psicosociali da attuarsi nelle condizioni critiche e di crisi; sostegno psicologico ai pazienti nelle fasi che precedono le terapie intensive, il coma farmacologico o gli interventi chirurgici in anestesia generale; lo studio, la ricerca, l'operatività per il miglioramento della comunicazione medico-paziente e/o medico-personale sanitario/paziente con particolare riguardo alle terapie sub intensive, intensive e pre-operatorie in genere; occasionalmente sostegno psicologico per adulti e per minori (con traumi dell'infanzia) secondo il modello delle psicoterapie brevi e focali. Requisiti: abilitazione all'esercizio della Psicoterapia certificata dal proprio Ordine Professionale di appartenenza con iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti da almeno sei anni; tale periodo può essere ridotto a due se il candidato ha frequentato con successo almeno un corso di Psicologia dell'Emergenza o analogo anche in ambito privato o semipubblicistico (ad esempio presso la CRI o il SMOM); ad uno se il candidato ha svolto l'attività di formatore in Psicologia dell'Emergenza. La certificazione relativa sarà valutata discrezionalmente dall'O.A.

4. PSICOTERAPEUTI DELL'EMERGENZA NELLO SCENARIO BELLICO: sono impiegati per il sostegno psicologico nelle emergenze sanitarie per le varie tipologie di soccorso in tempo di guerra per lo più operanti secondo il modello ipnologico cognitivo della Scuola Quadriennale di Ipnoterapia Cognitiva di cui l'Ente è gestore. Operano come pronto intervento solo negli scenari suddetti. Requisiti: abilitazione all'esercizio della Psicoterapia certificata dal proprio Ordine Professionale di Appartenenza con iscrizione nell'elenco degli psicoterapeuti da almeno sei anni combinata con la funzione di Psicologo Militare o di addetto al Servizio Psicologico in un Reparto Militare (svolta anche in passato); non è considerata valida tale funzione se prestata presso il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, presso il Corpo Militare del Sovrano Ordine di Malta o presso le Associazioni di Volontariato della Protezione Civile iscritte nel Registro Nazionale degli Enti di Protezione Civile Nazionale. Titoli preferenziali, la pubblicazione di testi o di articoli scientifici in tema di Psicologia Militare (forniti dell'identificativo DOI), l'aver svolto l'attività di formatore in Psicologia dell'Emergenza, l'aver svolto il supporto psicologico nello scenario bellico.

5. PEDAGOGISTI DELL'EMERGENZA IN TEMPO DI PACE E IN TEMPO DI GUERRA: operano per l'analisi degli scenari sociali colpiti o a rischio di essere colpiti da eventi improvvisi, imprevisti, disastrosi o catastrofici al fine di determinare sia la tipologia dell'intervento sui singoli sfruttando la loro resilienza e resistenza nei momenti di incertezza e di rischio sia sul contesto sociale al fine di evitare la cronicizzazione dello stato di crisi. Parimenti possono occuparsi dei metodi e delle tecniche per la formazione in emergenza dei civili e del personale operativo. Requisiti per l'accesso la laurea magistrale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione o della Formazione, il possesso di un diploma di specialità universitaria (almeno triennale) ed una comprovata e documentata esperienza nello specifico settore; in alternativa al diploma di specialità e all'esperienza, un Phd in discipline congruenti.

6. MEDICI DI PRONTO SOCCORSO E DELLE EMERGENZE SANITARIE: in grado di affiancare il soccorso degli psicoterapeuti e dei pedagogisti dell'emergenza. Requisiti: laurea magistrale in medicina e chirurgia, diploma di specialista nelle discipline afferenti (quali l'analgia, la rianimazione e la terapia intensiva), l'esperienza professionale nello specifico settore per non meno di tre anni.

7. INFERMIERI DI AREA CRITICA: con specifica esperienza nella rapidità e nell'intensità degli interventi sulle funzioni vitali di soggetti in condizioni critiche. Requisiti di accesso: laurea magistrale in Scienze Infermieristiche, Master di II livello in infermieristica di area critica, esperienza professionale almeno triennale nello specifico settore con la qualifica certificata di infermiere di area critica.

8. INGEGNERI INFORMATICI: per lo studio, la ricerca, la consulenza in tema di trasformazione e programmazione digitale. Requisiti: Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e comprovata esperienza nel settore almeno quinquennale.

9. ESPERTI IN CYBERTERRORISMO. Per lo studio, la prevenzione, la difesa e l'intervento in caso di attacco informatico terroristico. Requisiti di accesso: il PhD in discipline coerenti, una comprovata laboriosità scientifica nella materia, un'esperienza professionale nel settore almeno triennale, almeno un articolo scientifico congruente munito dell'identificativo DOI.

10. **RICERCATORI SCIENTIFICI DELL'EMERGENZA**: per lo sviluppo di progetti di ricerca nei settori di interesse dell'Ente pubblicabili sulla Rivista 'Urgency'; possono presentare domanda di ingresso i Laureati Magistrali in una delle discipline di interesse dell'Ente e dei suoi rami operativi in possesso di un diploma di specialità universitaria (almeno triennale) - o, in alternativa, di un PhD congruente - e di una documentata operosità scientifica in uno o più dei suddetti campi. Sono ammessi in tale categoria - in assenza dei suddetti requisiti - anche i magistrati ordinari - anche in quiescenza - od onorari (questi ultimi con almeno nove anni di servizio continuativo svolto); gli avvocati con esperienza documentata nel diritto internazionale e/o nel terrorismo internazionale; gli appartenenti - anche in quiescenza - dei corpi di polizia - compreso quelli municipali -; i medici legali, i docenti e i ricercatori universitari (in servizio o in quiescenza) con operosità scientifica congruente con i suddetti settori.
11. **DIDATTI FORMATORI PER I CORSI DI ANTITERRORISMO**: per i corsi di formazione promossi ed organizzati dall'Ente e dai suoi rami operativi, i requisiti di accesso sono determinati caso per caso dall'O.A. in rapporto alla disciplina di insegnamento e per i corsi universitari (o della Scuola Quadriennale di Psicoterapia gestita dall'Ente) dal Direttore Scientifico o Decano o Preside relativo; queste ultime figure (e altre apicali) sono nominate dall'O.A. tenuto conto dei requisiti previsti dalla legge in materia.
12. **GIORNALISTI INVESTIGATIVI INVIATI NELLE ZONE DI GUERRA O A RISCHIO ATTACCO TERRORISTICO O RIBELLISMO SOCIALE**: collaborano alla redazione di articoli scientifici o reportage per le Riviste (Urgency e Range) e per la Emercrim-TV; è concesso il disco stampa per l'auto e la Card identificativa come inviato speciale. Requisito di ammissione l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti come Professionista o Pubblicista (in quest'ultimo caso con non meno di quindici anni di iscrizione all'Ordine) e l'aver effettuato almeno un corso formativo - anche ECM - sull'equipaggiamento, sulle precauzioni e sulle norme da rispettare per gli inviati nelle zone di guerra, a rischio terrorismo o calde in genere. Agli ammessi verrà istruita la domanda per ottenere (come giornalisti) il Pass della Procura Generale di Firenze per il libero accesso alle udienze e alle conferenze stampa presso il Tribunale Ordinario di Firenze come inviati delle Riviste o della Emercrim-TV.
13. **BIOETICISTI DELL'EMERGENZA**: hanno il compito, nelle situazioni di crisi e di emergenza, di suggerire le azioni corrette sul piano etico soprattutto agli operatori sanitari o di far parte dei Comitati Etici ad hoc. Requisito di accesso il Dottorato in Bioetica, Neuroetica o in discipline affini e l'aver pubblicato almeno due articoli scientifici (muniti di DOI) nel settore.
14. **ESPERTI NEI SETTORI DELLA INVESTIGAZIONE PENALE**: periti fonici, periti balistici, antropologi criminali, chimici-psichiatri-psicologi-biologi-genetisti forensi, medici legali, investigatori privati abilitati alle indagini penali, quant'altri valutabili dall'O.A. Requisiti di accesso: iscrizione ad un Ordine Professionale o all'Albo dei CTU o dei Periti del Tribunale oppure titolarità di autorizzazione amministrativa se il tipo di attività lo richiede; comprovata e documentata esperienza nel settore per non meno di sei anni continuativi di attività in ambito pubblico, semipubblicistico o libero professionale.
15. **ESPERTI NELLA PROTEZIONE PERSONALE E NELLE TECNICHE DI DISARMO**: per il ruolo di formatore teorico e pratico a non atleti; requisito il possesso (nel minimo) del 4^o Dan (per il Judo e il Karate) e una comprovata esperienza nella formazione base per la protezione personale, per le tecniche di disarmo e per l'uso di armi di difesa personale improvvisate, improprie e legali.
16. **ESPERTI BALISTICI**: per il ruolo di formatore teorico e pratico sulle varie tipologie di armi e degli esplosivi utilizzabili durante un atto terroristico e su cosa è utile sapere in tali frangenti e scenari; requisito la comprovata esperienza nel settore in ambito militare e nelle forze dell'ordine o l'attività di CTU nelle specifiche materie con un minimo di dieci anni di iscrizione.
17. **INTERPRETI E TRADUTTORI**: requisiti sono l'iscrizione negli elenchi di importanti associazioni di categoria italiane o estere (es., AITI, ANITI, ATA, CIOL, ITI, ASETRAD, SFT), la certificazione ai livelli C1 e C2 del CEFR, la comprovata esperienza professionale per non meno di cinque anni come interprete e traduttore nelle diverse declinazioni operative; lingue: Arabo, Russo, Cinese, Ebraico.
18. **ESPERTI NEL SURVIVAL URBANO**: con particolare riferimento alla difesa e alla sopravvivenza urbana in caso di attacchi di guerra (chimica, batteriologica, nucleare), in caso di attacco terroristico, sommossa, guerriglia urbana o eventi catastrofici con analoghi effetti sulla persona e sulla collettività. Requisiti: la comprovata esperienza come formatore nelle modalità della fuga contro corrente umana in panico, negli espedienti speditivi per il superamento di ambienti venefici, per il superamento di ambienti in fiamme, per l'uscita da finestre (su grondaie e con naspo), per la mimetizzazione e il nascondimento, per la fuga dalla tromba degli ascensori, per l'apertura di porte chiuse di varie tipologie, per l'utilizzo di materiali comuni per la difesa, la sopravvivenza e il soccorso in condizioni critiche outdoor e indoor compresa l'alimentazione e il riparo in condizioni critiche, sul come comportarsi in caso di ostaggi, sul come rapportarsi alle forze di polizia o di soccorso intervenienti. L'ammissione avverrà discrezionalmente caso per caso ad opera dell'O.A. in relazione alla documentazione prodotta.
19. **NEGOZIATORI NELLE SITUAZIONI DI CRISI**: la negoziazione in emergenza può essere condotta oltre che dal personale specializzato delle Forze di Polizia - come nel più classico caso del sequestro di persone - anche da chi incidentalmente si trova ad affrontare una situazione critica risolvibile con una corretta relazione comunicativa tra gli attori in gioco secondo le norme, le regole e le prassi operative ed etiche previste per gli specifici casi. Requisito per l'accesso sia - come operatore che come formatore - una comprovata e documentata esperienza, anche passata, nel settore. Titoli preferenziali, l'iscrizione all'Albo dei Mediatori/Conciliatori presso la CCIAA o gli Istituti di Mediazione autorizzati, l'aver frequentato (con superamento dell'esame finale) il corso universitario per mediatori e conciliatori risolutivi dei conflitti, l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi, la pubblicazione di articoli scientifici (muniti di DOI) nello specifico settore. L'ammissione avverrà discrezionalmente ad opera dell'O.A. in base alla documentazione prodotta.
20. **STUDENTI AMMESSI ALLA SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA GESTITA DALL'ENTE**: possono accedere alla frequenza della Scuola di Psicoterapia gestita dall'Ente, previo superamento di concorso per titoli e per esami, i laureati magistrali (o vecchio ordinamento) in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, già iscritti presso i rispettivi Ordini Professionali di appartenenza (v. Artt. 3, 20 e 21 del Regolamento della Scuola pubblicato su questo portale).
21. **DOCENTI E DIDATTI DELLA SCUOLA IPNOTERAPIA COGNITIVA GESTITA DALL'ENTE**: per l'accesso è necessario (oltre alla specifica e comprovata formazione in ipnoterapia cognitiva) il possesso dei requisiti previsti dalla Commissione tecnica consultiva del Miur nella seduta del 07/05/2020 per i docenti universitari e non universitari disponibili all'insegnamento nelle Scuole di Psicoterapia da abilitarsi o abilitate ai sensi del D.M. 509/1998; solo per la presente categoria è prevista la remunerazione oraria secondo le tabelle vigenti per i compensi ai docenti universitari impiegati nelle scuole di Psicoterapia.
22. **ESPERTI IN OSINT**: requisito una comprovata esperienza teorico-operativa nel settore che sarà valutata discrezionalmente dall'O.A. in base alla documentazione prodotta (titoli di studio, pubblicazioni, attività professionale ed altro valutabile).

ADERENTI COLLETTIVI.

ARTICOLO 21. Su deliberazione dell'O.A., su istanza dei loro Legali Rappresentanti, possono essere ammessi a far parte dell'Ente, quali aderenti collettivi, Enti del Terzo Settore con o senza personalità giuridica. Essi partecipano alle riunioni sociali e funzionali con un delegato, internamente e autonomamente eletto, con diritto di voto per un totale di voti pari al numero delle quote di iscrizione come precisato alla fine del presente articolo. Il rapporto tra aderenti individuali e collettivi deve essere di almeno un aderente collettivo ogni trenta aderenti individuali. Qualora all'Ente aderiscano almeno cinque enti, l'Ente assume fin d'ora la denominazione: «Antiterrorismo, antisommossa, anticrimine violento: centro studi e di formazione sulla sicurezza civile e personale. Federazione» senza ulteriori incombenze per l'Ente e per i suoi rami operativi se non col riportare tale variazione nei libri sociali dell'Ente ovvero nel Libro sociale di cui all'Articolo sub 7. La quota sociale di iscrizione dell'Aderente Collettivo è in proporzione al numero dei suoi aderenti nella misura di una quota ogni trenta (dichiarati nella domanda di ingresso) fino ad un massimo di cinque quote indipendentemente dal numero di aderenti. In caso di rigetto dell'istanza di ammissione all'Ente, il Legale Rappresentante dell'ente può produrre istanza all'O.A. perché nel merito si esprima l'Assemblea degli Aderenti alla prima riunione.

LE RIVISTE E LA WEBTV.

Articolo 22. Ai fini di implementare le conoscenze dell'Ente e migliorare i rapporti con gli aderenti e il mondo esterno, l'Ente potrà dotarsi di due pubblicazioni periodiche (in cartaceo e/o in rete) denominate «URGENCY - INTERNATIONAL JOURNAL OF RESCUE AND DEFENSE SCIENCES» e «RANGE - INTERNATIONAL JOURNAL OF BASAL THEMES» e di un canale WEBTV denominato EMERCRIM-TV per la trasmissione di contenuti e dirette streaming relativamente ai suoi obiettivi formativi ed operativi. Le Riviste e la WEB-TV saranno regolate e amministrare dalle disposizioni dell'O.A. che potrà anche modificarne i titoli ed ogni altra loro caratteristica tecnica ed editoriale. La Riviste e la WEBTV saranno gratuitamente fruibili sul portale istituzionale dell'Ente (o su portali dedicati); le Riviste potranno essere vendute presso singole librerie o attraverso i canali di distribuzione di materiale editoriale anche via web, nel rispetto dei vincoli fiscali legati alla natura giuridica dell'Ente. La gestione sia della Riviste che della WEB TV sono incorporate nella gestione dell'Ente con voci dedicate nella elaborazione del bilancio annuale.

ALBI INTERNI.

Articolo 23. L'O.A. può istituire albi professionali interni determinando anche annualmente le norme e i requisiti per l'iscrizione degli aspiranti tra cui quelli dei criminologi e dei criminalisti, degli esperti in criminologia e in criminalistica, dei pedagogisti e dei bioeticisti dell'emergenza, degli esperti in governance, intelligence, technology, security e survival. Per ciascun albo l'O.A. determinerà i requisiti professionali e studiorum di accesso ovvero le prelieve prove di ammissione.

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI.

ARTICOLO 24. L'Assemblea degli aderenti (composta dagli aderenti fondatori, operatori e studenti in regola col pagamento della quota annuale e iscritti, dal giorno della delibera di ammissione, da almeno novanta giorni) è convocata dall'O.A. nel luogo, nel giorno e all'ora stabiliti nella lettera di convocazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza o scadute. L'Assemblea deve essere convocata anche ogni qualvolta il l'O.A. ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti aventi diritto di voto. Ciascun aderente esprime un solo voto e può farsi rappresentare da altro aderente mediante delega speciale scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica dell'O.A. o, in assenza, dall'Aderente indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'O.A. ne ravvisi l'opportunità. Il verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea (ovvero nel Libro sociale di cui all'Articolo sub 7). Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli Aderenti (considerando fino ad un massimo di cinque in ragione del numero delle quote sociali pagate le presenze degli aderenti collettivi) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti (come sopra descritto riguardo gli aderenti collettivi). Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'O.A. non hanno diritto di voto. Ulteriori disposizioni sono contenute nell'Articolo 32 sulle 'disposizioni per tutti gli organi e le riunioni collegiali'.

ORGANO AMMINISTRATIVO.

Articolo 25. L'Organo Amministrativo dell'Ente (O.A.) è rappresentato dal complesso delle funzioni operativo-dirigenziali e disciplinari del Consiglio Direttivo (da qui in avanti C.D.) dell'Ente medesimo come meglio descritto nei successivi articoli.

CONSIGLIO DIRETTIVO (FUNZIONI OPERATIVO-DIRIGENZIALI).

ARTICOLO 26. In tale veste il C.D. ha la gestione dell'Ente ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Ad esso spetta il compito di assicurare il conseguimento delle finalità dell'Ente, in particolare di: 1. convocare l'Assemblea degli aderenti; 2. provvedere all'ammissione e all'esclusione degli aderenti; 3. redigere il bilancio di esercizio; 4. predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Ente e dei suoi rami operativi; 5. compiere gli atti a valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Ente, tra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Ente, contrarre con Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; 6. firmare convenzioni, accordi e protocolli, con enti privati e pubblici, per realizzare progetti o attuare collaborazioni permanenti; 7. determinare le quote associative annuali per le varie tipologie di aderenti ed eventuali quote di ingresso; 8. sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni; 9. consentire la partecipazione dell'Ente e dei suoi rami operativi a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo, Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre simili modalità; 10. conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; 11. promuovere e organizzare eventi; 12. compiere atti che non siano espressamente demandati all'Assemblea o ad altri Organi; 13. gestire albi interni professionali; 14. costituire comitati scientifici e tecnici, gruppi di lavoro per singoli settori di studio di ricerca ed operativi; 15. pubblicare bandi di concorso per studi, progetti, ricerche, attività scientifiche coerenti con le finalità primarie dell'Ente; 16. nominare, incaricare o assumere personale (tecnico, amministrativo, dirigenziale, di consulenza, di assistenza) nelle forme e nelle modalità compatibili con la natura giuridica dell'Ente e solo quando non è possibile svolgere determinate funzioni o raggiungere determinati obiettivi col solo supporto degli aderenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO (FUNZIONI DISCIPLINARI).

ARTICOLO 27. Il C.D., qualora venga a conoscenza di atti compiuti da parte di un aderente, a qualunque categoria o carica sociale o funzionale appartenga, che contrastino con gli impegni assunti con la propria iscrizione all'Ente ovvero compia atti che violano il presente Statuto o delibere dell'O.A. o della Assemblea degli aderenti, può, in relazione alla gravità dei comportamenti in oggetto: 1. convocare e sentire nel merito l'Aderente; 2. formulare, se del caso, un richiamo scritto nei confronti dello stesso diffidandolo da proseguire e/o ripetere i comportamenti sottoposti a giudizio; 3. richiedere all'aderente di rettificare/smentire pubblicamente dichiarazioni o atti da lui intrapresi; 4. sospenderlo per un anno dall'Ente; 5. destituirlo dall'Ente; 6. trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente qualora tali atti e condotte risultino in violazione di norme penali. La destituzione è immediata qualora risulti da prove certe e documentate che l'Aderente collabora con altra entità associativa concorrente o in conflitto di interessi con l'Ente ovvero permetta ad essa, per colpa o per dolo, di acquisire informazioni riservate apprese come aderente dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO (COMPOSIZIONE E RESPONSABILITÀ)

ARTICOLO 28. Il C.D. si compone di un numero di membri variabile da due ad undici determinato dall'Assemblea in sede di nomina ovvero dagli aderenti fondatori e quelli citati nei verbali notarili di rifondazione, ricostituzione, riorganizzazione, trasformazione e adeguamento dell'assetto statutario e organizzativo dell'Ente. I componenti il C.D. devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. onorabilità personale proveniente dal proprio vissuto; 2. indipendenza da interessi divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Ente. Dalla funzione di componente il C.D. si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il C.D. nomina al suo interno il Presidente (ed eventualmente un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere). Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese. Alle riunioni del C.D. hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, da qui in avanti O.D.C. I componenti del C.D. sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a due riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Ente ovvero collaborazioni anche informali direttamente o indirettamente in conflitto di interessi con quelli dell'Ente, in modo tale da recare, soggettivamente od oggettivamente, per dolo o per colpa, danno all'immagine dell'Ente o al buon corso delle sue attività. Verificandosi tale caso, salvo l'azione disciplinare del C.D., sono tenuti ad avvisare il C.D. che, se del caso, se possibile, se accettato, per specifiche delibere si asterranno dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il C.D. rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del CC. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del CC.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 29. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo (da qui in avanti O.D.C.) monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'O.D.C. vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente e sul suo concreto ordinamento, potendo anche esercitare la revisione legale dei conti. Il o i componenti l'O.D.C. hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D. e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'O.D.C. è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori Legali. I componenti l'O.D.C. durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'O.D.C. non può coincidere con quella del C.D.; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'O.D.C. si applicano le disposizioni dell'Art. 2399 CC. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del C.D.

REVISORE LEGALE DEI CONTI.

ARTICOLO 30. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Se la revisione legale dei conti è affidata all'organo di controllo tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

PRESIDENTE DELL'ENTE.

ARTICOLO 31. Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi e in giudizio. È inizialmente eletto dagli aderenti fondatori e quelli citati nei verbali notarili di rifondazione, ricostituzione, riorganizzazione, trasformazione e adeguamento dell'assetto statutario e organizzativo dell'Ente; successivamente dai componenti del C.D. che presiede curando l'esecuzione delle deliberazioni e coordinando il lavoro conseguente. Dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

SEDI AFFILIATE.

ARTICOLO 32. Le Sedi Affiliate, da qui in avanti S.A., dell'Ente possono essere fondate ove si costituiscono almeno 5 (cinque) aderenti (operatori) od uno solo appositamente incaricato (per la formazione della S.A.) dal C.D. della sede legale centrale, da qui in avanti S.L.C. Le S.A. devono essere approvate dal C.D. della S.L.C. Possono essere Associati delle S.A., gli Associati della S.L.C. che ne fanno richiesta. Gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali della S.L.C. sono autonomamente in regola con il pagamento delle quote sociali delle S.A. e viceversa. Ogni S.A. opera in regime di autonomia finanziaria, fiscale, amministrativa e operativa rispetto alla S.L.C., salvo le eventuali cooperazioni nelle attività relative alle finalità dell'Ente. Lo Statuto della S.A., per quanto compatibile, dovrà essere uguale a quello della S.L.C. e si adatterà automaticamente ad esso nel caso di sue eventuali variazioni; esso dovrà essere approvato dal C.D. della S.L.C. e sottoposto a suo parere vincolante per ogni successiva modifica. Le S.A. si impegnano a sottoporre all'approvazione del C.D. della S.L.C. ogni iniziativa che non sia esclusivamente riferita ai propri aderenti. I Presidenti delle S.A. sono membri di diritto sia della Assemblea degli aderenti che del C.D. della S.L.C. ove riferiranno del proprio operato con diritto di voto solo relativamente alle materie che interessano la loro S.A. Le S.A. avranno cura (pena l'invalidità delle adunanze) di avvertire la S.L.C. dei loro impegni Associativi.

DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI GLI ORGANI E LE RIUNIONI COLLEGIALI.

ARTICOLO 33. Tutte le cariche sociali e funzionali dell'Ente scadono uniformemente e simultaneamente al 31/12 del quinto dalla data di costituzione, rifondazione, ricostituzione, riorganizzazione, trasformazione e adeguamento dell'assetto statutario e/o organizzativo dell'Ente stesso e sono tacitamente rinnovabili, salvo se diversamente stabilito dallo Statuto dell'Ente per determinati organi e attività, per silenzio assenso della Assemblea degli Associati (debitamente informata) trascorsi venti giorni dalla suddetta scadenza. L'organo collegiale elegge al suo interno le rispettive cariche sociali e funzionali. Tutte le decisioni collegiali sono prese a maggioranza semplice. Il voto dei partecipanti è palese e, in caso di parità, il voto di chi presiede vale doppio. In tutti gli organi sociali, possono intervenire su autorizzazione del rispettivo presidente, senza diritto di voto, aderenti e non, esperti nelle materie trattate. Tutti le azioni e le delibere delle cariche sociali e degli organi collegiali sono trascritte nei rispettivi libri sociali (ovvero nel libro sociale di cui all'Articolo sub 7) e, opportunamente notificate agli aventi diritto, si intendono automaticamente e tacitamente approvate e ratificate dagli organi sociali competenti, per le rispettive funzioni o materie, alla prima riunione utile degli stessi organi secondo il principio del silenzio assenso. La convocazione di tutti gli organi sociali deve avvenire mediante P.E.C. o con modalità che garantisca l'avviso di ricevimento della comunicazione almeno sette giorni prima della data di convocazione. Il C.D., nei casi di indifferibile urgenza, può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore e, per questioni o decisioni di lieve importanza, attraverso uno scambio di email da riportare nei libri o nel libro sociale di cui all'Articolo sub. 7 da sottoscrivere in calce alla prima riunione del C.D. Se l'Organo Collegiale è formato da meno di cinque componenti, la convocazione può avvenire anche via telefono o via email non certificata. L'organo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché l'Organo di Controllo (se nominato ed operativo) sia stato informato e non vi si opponga. L'organo collegiale può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Presidente dell'organo collegiale ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di espressione. Sebbene ogni riunione collegiale si svolge in presenza contestuale dei partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione, nei casi ritenuti opportuni dall'organo competente, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: 1) che sia consentito al Presidente dell'organo collegiale l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; 2) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; 3) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sui libri sociali ovvero nel libro sociale di cui all'Articolo Sub 7. L'organo collegiale è validamente costituito alla presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei componenti, col limite di due.

PATRIMONIO.

ARTICOLO 34. Il patrimonio dell'Ente è l'insieme dei beni, finanziari, mobili ed immobili o comunque di entità materiali e immateriali suscettibili di valore commerciale, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli aderenti e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, da erogazioni e contributi di cittadini, di Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. Si compone di: 1. un **Fondo di Dotazione** (di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 - quindicimila - che costituisce il patrimonio minimo dell'Ente strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica); tale fondo è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il C.D. o, in caso di sua inerzia, l'O.D.C. devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Ente senza personalità giuridica; 2. un **fondo di gestione** che comprende il valore di tutti gli altri beni; 3. uno o più **fondi destinati a specifici affari** o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, con deliberazione e sentiti gli organi competenti. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo sub 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività: 2a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 2b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; 2c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 2d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli aderenti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Ente e per i suoi rami operativi o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; 2e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

